



## CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO TRA

**Comodante:** Ditta Hologic Italia Srl con sede in Roma – via ....., P.I. ....in persona del Dr. .... in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante, di seguito denominata la Ditta o il comodante,

e

**Comodatario:** Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova con sede a Mantova in Strada Lago Paiolo, 10, P. IVA 02481840201 in persona del Direttore Generale Dott.ssa Anna Gerola (di seguito definita Azienda o comodatario)

### Premesse

- con determinazione n. 934 del 30 ottobre 2024 l'ASST di Mantova ha attivato la fornitura di "Convenzione ARIA\_2023\_050: Sistemi automatici per la preparazione di vetrini di citologia" la cui scadenza contrattuale è prevista per il 16/10/2027

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 OGGETTO**

La Ditta Hologic Italia Srl si impegna a mantenere in comodato d'uso gratuito il bene sotto descritto:

- Nr.1 Thinprep 5000 Autoloader.

Le Parti danno atto che tale apparecchiatura verrà messa a disposizione della Struttura Anatomia Patologica dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova.

#### **ART. 2 QUANTITA'**

La ditta si impegna a mettere a disposizione in comodato d'uso gratuito nr. 1 strumento mod. "Thinprep 5000 Autoloader" senza alcun aggravio economico per la ASST di Mantova al fine di consentire il consumo del materiale diagnostico derivante dalla adesione alla "Convenzione ARIA\_2023\_050: Sistemi automatici per la preparazione di vetrini di citologia"



### **ART. 3 DURATA**

Il comodato, a decorrere dalla sottoscrizione ovvero con decorrenza anticipata in caso di comprovata urgenza adeguatamente motivata nel provvedimento di aggiudicazione, avrà durata dalla data della sottoscrizione del presente contratto alla data del 16/10/2027. Il comodatario, previo preavviso di 10 (dieci) gg, si riserva di concludere anzitempo il contratto in essere nel caso in cui per ragioni sanitarie l'apparecchiatura non fosse più funzionale agli obiettivi diagnostici dell'ente sanitario.

2. Il comodatario è obbligato a restituire le apparecchiature alla scadenza del termine sopraindicato.

3. Resta inteso che per nessun motivo il comodante non può esigere la restituzione immediata del bene prima della scadenza del termine sopraindicato.

### **ART. 4 VALORE DEL BENE**

Il Comodante dichiara che l'apparecchiatura è in ottimo stato di conservazione, esente da vizi e perciò idonea alla funzione.

Il valore commerciale dei beni oggetto di comodato viene stimato in complessivi € ..... (iva escl.).

### **ART. 5 OBBLIGHI DEL COMODATARIO**

Il Comodatario si impegna a custodire l'apparecchiatura in oggetto con la dovuta diligenza e ad utilizzarla a mezzo di personale tecnico qualificato esclusivamente all'interno delle Strutture della ASST di Mantova.

Il Comodatario si impegna inoltre a non destinare il bene oggetto di comodato ad uso diverso dalla destinazione stabilita dal fabbricante.

È fatto assoluto divieto al Comodatario di concedere a terzi il godimento e/o l'utilizzo dell'apparecchiatura, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, senza il preventivo consenso scritto del Comodante.

### **ART. 6 OBBLIGHI DEL COMODANTE**

Il Comodante si impegna a consegnare l'apparecchiatura, in ottimo stato, esente da vizi e del tutto idonea alla propria funzione come già precedentemente dichiarato all'art. 4.

Il Comodante si impegna inoltre a stipulare, a proprie spese, idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi di incendio e furto dell'apparecchiatura in oggetto ed idonea polizza di assicurazione di responsabilità civile per il risarcimento di soggetti terzi in caso di danni a cose e persone e/o morte correlati all'uso delle stesse.

Il Comodante fornirà l'assistenza tecnica gratuita per tutta la durata del contratto di comodato.

Sono a carico del Comodante le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese le spese per eventuali sostituzioni di parti di ricambio.



L'apparecchiatura dovrà essere consegnata alla Struttura di Ingegneria Clinica unitamente ai manuali d'uso in lingua italiana, alla relativa documentazione tecnica ed alla certificazione di rispondenza alla normativa vigente.

Il Comodante, al fine di consentire un migliore svolgimento delle attività diagnostiche si impegna a fornire gratuitamente all'Azienda adeguato materiale informativo relativo alle apparecchiature ed al loro utilizzo e ad istruire gli operatori.

#### **ART. 7 COLLAUDO**

L'efficacia del presente accordo è subordinata alla rispondenza dell'apparecchiatura ai requisiti previsti dalla normativa vigente ed all'esito del collaudo che verrà effettuato dal personale dell'Azienda alla presenza dei rappresentanti di entrambe le parti.

#### **ART. 8 CAUSE DI RECESSO DAL CONTRATTO**

Le Parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di fornitura con preavviso di almeno 20 gg. dalla scadenza prefissata, da comunicare con raccomandata A. R. .

#### **ART. 9 CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE**

Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, sarà disciplinato dalle norme contenute negli art. 1803 e ss. del Codice Civile.

Qualsiasi controversia tra le Parti inerente o comunque relativa al contratto sarà devoluta alla competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Mantova.

#### **ART. 10 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con relativo onere a carico del Comodante.

Roma, lì \_\_\_\_\_

Mantova, lì \_\_\_\_\_

IL COMODANTE

Hologic Italia Srl

L' Amministratore Delegato

Dr. ....

IL COMODATARIO

ASST di Mantova

Il Direttore Struttura Gestione Acquisti

Dr. Cesare Panarelli